

BGer 1C 167/2021 vom 17. Mai 2021

Bundesgericht, 2021-05-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_167_2021

FR: TF 1C 167/2021 du 17 mai 2021

IT: TF 1C 167/2021 del 17 maggio 2021

Regeste

Ordine di demolizione | Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio

Erwägungen

E. 1

B. _____,

E. 2

C. _____,

E. 3

D. _____, Municipio di Origgio, 6945 Origgio, Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona, Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona. Oggetto Ordine di demolizione, ricorso contro la decisione emanata il 16 marzo 2021 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.79). Considerando: che contro una decisione del 3 febbraio 2021 del Consiglio di Stato (n. 486) A. _____ Sagl è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo; che il giudice delegato della Corte cantonale ha fissato all'insorgente un termine scadente il 10 marzo 2021 per prestare l'anticipo delle presunte spese processuali, con la comminatoria dell'irricevibilità del gravame in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, invitandola inoltre a produrre la risoluzione impugnata; che, accertato che l'interessata non ha versato né l'anticipo né ha prodotto la risoluzione impugnata, con decisione del 16 marzo 2021 il giudice delegato ha dichiarato irricevibile il ricorso; che avverso questa sentenza A. _____ Sagl presenta al Tribunale federale un ricorso, completato in seguito, senza formulare specifiche conclusioni; che non sono state chieste osservazioni al gravame; che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 IV 185 consid. 2); che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1. 2 e 1.3); che, come noto alla ricorrente (sentenza 1C_664/2019 del 7 gennaio 2020 nei suoi confronti), quando la criticata decisione, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4); che, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), la ricorrente, limitandosi a proporre generiche censure di merito, non si confronta del tutto con le motivazioni poste a fondamento dell'impugnato giudizio, segnatamente il mancato versamento dell'anticipo e la mancata produzione della risoluzione governativa; che, pertanto, il gravame, manifestamente non motivato in modo sufficiente, non può essere

esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ; che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.